DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 marzo 2024, n. 034/Pres.

L.R. 13/2023, art. 8, comma 52 e comma 52 bis. Regolamento per il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività svolte dal Punto unico regionale Friuli Venezia Giulia.

Articolo 1	Oggetto e finalità del trattamento
Articolo 2	Base giuridica del trattamento
Articolo 3	Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento
Articolo 4	Soggetti interessati al trattamento e tipologia dei dati trattati
Articolo 5	Modalità di acquisizione dei dati
Articolo 6	Informativa
Articolo 7	Modalità del trattamento dei dati
Articolo 8	Profili di sicurezza del trattamento
Articolo 9	Tempi di conservazione e cancellazione dei dati trattati

Articolo 1 (Oggetto e finalità del trattamento)

- 1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 8, commi 52 e 52 bis, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), come modificata dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), le modalità di trattamento dei dati personali e delle categorie particolari di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito GDPR), ai sensi degli articoli 2 sexies e 2 octies del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. (di seguito Codice in materia di protezione dei dati personali), da parte della Direzione centrale competente in materia di salute e politiche sociali per lo svolgimento delle attività di spettanza nell'ambito dei compiti attribuiti al Punto Unico Regionale Friuli Venezia Giulia (di seguito P.U.R.).
- 2. Il trattamento dei dati personali e delle categorie particolari di dati personali di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR viene svolto per la finalità di dare attuazione all'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. n. 188/CU) del 30 novembre 2022 (di seguito Accordo) che costituisce regolamentazione vincolante e aggiornata per lo svolgimento delle attività comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e finalizzate alla presa in carico delle persone con infermità psichiche autrici di reato, riconosciute dall'Autorità Giudiziaria incapaci o parzialmente capaci di intendere e di volere e socialmente pericolose, con consequenziale applicazione di una misura di sicurezza detentiva o non detentiva, in conformità alla Legge 30 maggio 2014, n. 81. Con deliberazione della Giunta regionale n. 101 dd. 26.01.2023 è stata disposta l'istituzione del P.U.R., in attuazione dell'articolo 3 del citato Accordo, e con decreto del Direttore Centrale della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità n. 9910 dd. 10.03.2023 è stato costituito il P.U.R. presso la medesima Direzione centrale, definendone altresì la composizione.
- 3. I P.U.R., ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2, operano d'intesa e in costante raccordo con i Dipartimenti di Salute Mentale e con le Aziende sanitarie, cui compete l'erogazione delle prestazioni sanitarie, assicurando specifiche attività in relazione alla Magistratura e all'Amministrazione Penitenziaria, compresa l'indicazione delle Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza del proprio territorio (di seguito R.E.M.S.) cui assegnare le persone destinatarie di misure di sicurezza detentive e la gestione della lista di attesa R.E.M.S. regionale, nell'ambito della generale e prioritaria ricerca e facilitazione di soluzioni assistenziali in contesti non detentivi.
- 4. Le R.E.M.S. sono strutture residenziali sociosanitarie territoriali, o moduli, destinate ad accogliere prioritariamente le persone cui è stata comminata la misura di sicurezza in via definitiva, ferma restando la necessità, ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 4, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), di assicurare accoglienza anche ai destinatari di misura di sicurezza provvisoria. Le R.E.M.S. sono destinate alle persone con

misura di sicurezza detentiva disposta dall'Autorità Giudiziaria nel rispetto del principio di gradualità di cui al predetto articolo 3-ter, comma 4, D.L. n. 211/2011.

Articolo 2 (Base giuridica del trattamento)

- 1. L'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di salute e politiche sociali, tratta i dati personali e le categorie particolari di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR acquisiti ai sensi delle liceità di cui agli articoli 6, lettera e), e 9, lettera g), del GDPR, nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.
- 2. Il trattamento dei dati personali e delle categorie particolari di dati personali da parte della Regione, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di salute e politiche sociali, avviene in virtù di quanto previsto:
- a) dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria), ai sensi del quale "la Regione assicura l'espletamento delle funzioni trasferite tramite le Aziende per i servizi sanitari della Regione nel cui ambito territoriale di competenza sono ubicati gli istituti ed i servizi penitenziari nonché i servizi minorili":
- b) dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 102 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia, recanti integrazioni al decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria)" ai sensi del quale "sono trasferite al Servizio sanitario della Regione le funzioni sanitarie per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. La Regione assicura l'esercizio delle funzioni trasferite tramite le Aziende sanitarie regionali";
- c) dall'articolo 3 dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Rep. n. 188/CU del 30 novembre 2022, rubricato "Punti Unici Regionali (P.U.R.)", che prevede la formale istituzione dei P.U.R. e l'assegnazione delle relative competenze da parte delle Regioni.

Articolo 3 (Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento)

- 1. Il Titolare del trattamento è l'Amministrazione regionale nel suo complesso, rappresentata dal Presidente in qualità di legale rappresentante dell'Ente.
- 2. L'Amministrazione regionale è titolare autonoma dei dati personali trattati per lo svolgimento delle attività di competenza della Direzione centrale competente in materia di salute e politiche sociali nell'ambito dei compiti attribuiti al P.U.R. Resta ferma la titolarità di ciascun ente di cui all'articolo 5, comma 2, limitatamente alle funzioni di competenza

nell'ambito delle attività e dei compiti attribuiti al P.U.R., ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 del presente Regolamento.

- 3. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la società Informatica per il sistema degli Enti Locali S.p.A. (di seguito "Insiel Spa"), ai sensi dell'articolo 28 del GDPR e in attuazione del contratto per l'affidamento dell'incarico di responsabile del trattamento tra la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, in qualità di titolare del trattamento, e la società Insiel Spa, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1763 del 19 novembre 2021, e del "Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.", approvato con deliberazioni giuntali n. 559 del 27 marzo 2015 e n. 2518 del 22 dicembre 2015, in attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia).
- 4. Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), la Regione svolge le attività relative allo sviluppo e alla gestione delle infrastrutture di telecomunicazione e del SIIR (Sistema Informativo Integrato Regionale) tramite Insiel Spa quale società, a totale capitale pubblico, operante per la produzione di beni e fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali della Regione.
- 5. Insiel Spa, ai fini del presente Regolamento, è Responsabile dei seguenti trattamenti di dati personali:
- a) attività di sviluppo, manutenzione e assistenza dell'applicativo "GIFRA VISURA /ITER ATTI";
- b) attività di configurazione e assistenza delle postazioni dipendenti, comprensiva della gestione di Office 365 e Outlook;
- c) erogazione dei servizi infrastrutturali (Data Center) e di rete (LAN Local Area Network e RUPAR rete unificata della pubblica amministrazione);
- d) erogazione del servizio di gestione documentale.

Articolo 4

(Soggetti interessati al trattamento e tipologia dei dati trattati)

- 1. I soggetti interessati al trattamento sono i cittadini che risultano indagati/imputati/internati e soggetti a una misura di sicurezza e alternativa.
 - 2. I dati personali trattati sono i seguenti:
- a) dati personali comuni e, precisamente i seguenti dati anagrafici:
 - nome e cognome;
 - codice fiscale:
 - indirizzo di residenza/domicilio;
 - data e luogo di nascita;

- b) dati personali relativi a soggetti vulnerabili e categorie particolari di dati personali e, precisamente:
 - i dati relativi allo stato di salute e alle condizioni economiche, sociali e familiari;
 - i dati relativi alle condanne penali, ai reati e alle misure di sicurezza e alternative.

Articolo 5 (Modalità di acquisizione dei dati)

- 1. I dati personali e le categorie particolari di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR possono pervenire dalle amministrazioni pubbliche e dagli altri soggetti indicati al comma 2 del presente articolo nell'ambito delle attività svolte dal P.U.R., secondo la composizione individuata con decreto del Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità n. 9910/GRFVG del 10 marzo 2023, ai sensi dell'Accordo di cui all'articolo 1 del presente Regolamento.
- 2. I dati personali e le categorie particolari di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR possono essere acquisiti mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) tramite l'applicativo informatico Gifra- Visura/Iteratti da:
- a) Prefetture di Trieste, Pordenone e Udine;
- b) Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria competente per territorio;
- c) Tribunale di Sorveglianza di Trieste;
- d) Tribunali e Procure della Regione Friuli Venezia Giulia;
- e) Procura Generale della Repubblica di Trieste;
- f) Uffici della Corte d'Appello di Trieste;
- g) Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Mestre;
- h) Aziende sanitarie regionali:
 - Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO);
 - Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);
 - Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);
- i) Professionisti e referenti istituzionali individuati dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.

Articolo 6 (Informativa)

1. Gli interessati sono informati del trattamento dei propri dati personali nell'ambito delle attività svolte dal P.U.R. attraverso l'informativa messa a disposizione dalla Regione nella sezione dedicata del sito web dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 14 del GDPR.

Articolo 7 (Modalità del trattamento dei dati)

- 1. Le persone che possono accedere ai dati personali trattati nell'ambito delle attività svolte dal P.U.R. sono i dipendenti e i collaboratori del Titolare, inclusi i lavoratori in somministrazione lavoro, previo atto di autorizzazione corredato con le relative istruzioni, ai sensi dell'articolo 29 del GDPR.
- 2. I dati vengono trattati con modalità informatiche e telematiche che consentono la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di riservatezza dei dati personali.
- 3. I dati personali raccolti e le categorie particolari di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR possono essere comunicati, ove previsto dalla legge¹, alle amministrazioni pubbliche e agli altri soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, del presente Regolamento esclusivamente per le finalità previste dall'articolo 1 del presente Regolamento e con le modalità previste dal comma 5 del presente articolo.
- 4. I soggetti autorizzati di cui al comma 1 comunicano ai soli destinatari previsti dall'articolo 5, comma 2, del presente Regolamento le liste di attesa nelle REMS regionali e i verbali delle riunioni dei componenti del PUR FVG, impiegando, laddove possibile, tecniche di pseudonimizzazione dei dati, nonché le modalità tecniche e organizzative di cui al comma 5 e le specifiche misure di sicurezza di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.
- 5. La trasmissione dei dati di cui al comma 4 ai soli destinatari previsti dall'articolo 5, comma 2, del presente Regolamento avviene con specifiche modalità tecniche e organizzative, in particolare mediante:
- a) l'uso della posta elettronica certificata (PEC) con allegato protetto da password tramite l'applicativo informatico Gifra- Visura/Iteratti <u>registro riservato</u>;
- b) l'uso della posta elettronica ordinaria istituzionale (PEO) per la comunicazione della password per l'apertura del file trasmesso con le modalità di cui alla lettera a);
- c) le comunicazioni a mezzo PEC o PEO di cui alle lettere a) e b) non devono rivelare nell'oggetto e nel contenuto dati personali, dovendo utilizzare una formulazione generica;
- d) l'uso dell'applicativo informatico denominato "sharepoint", per il quale serve una apposita abilitazione e con accesso tramite la pagina intranet regionale accedendo al personal computer di servizio con credenziali riservate e personali, al fine di salvare i dati oggetto esclusivamente delle liste di attesa nelle REMS regionali e dei verbali delle riunioni dei componenti del PUR FVG, quali documenti diversi da quelli presenti e conservati nell'applicativo informatico Gifra- Visura/Iteratti registro riservato.
- 6. I dati personali trattati e le categorie particolari di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR non possono essere diffusi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2-septies, comma 8, del Codice in materia di protezione dei dati personali.

¹ Art. 8, commi 52 e 52 bis, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), come modificata dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali).

Articolo 8 (Profili di sicurezza del trattamento)

- 1. Per il trattamento dei dati personali sono adottate specifiche misure di sicurezza:
- a) l'accesso protetto al personal computer di servizio mediante credenziali riservate e personali;
- b) le comunicazioni ai soli destinatari previsti dall'articolo 5, comma 2, del presente Regolamento delle liste di attesa nelle REMS regionali e dei verbali delle riunioni dei componenti del PUR FVG, impiegando, laddove possibile, tecniche di pseudonimizzazione dei dati, nonché le modalità tecniche e organizzative di cui all'articolo 7, comma 5, del presente Regolamento;
- l'uso dell'applicativo informatico Gifra- Visura/Iteratti registro riservato a cui si accede con credenziali personali e riservate ovvero tramite la pagina intranet regionale accedendo al personal computer di servizio secondo le modalità di cui alla lettera a). L'applicativo informatico Gifra- Visura/Iteratti è accessibile solo da rete RUPAR o tramite VPN; i log a livello applicativo (su db) tracciano accessi, sessioni utente, abilitazioni, attività degli operatori (gestione atti, registrazioni e aggiornamenti) riconducibili a operatori e ad amministratori di sistema e non sono soggetti a cancellazione, essendo parte integrante dei metadati del servizio; a livello di sistema (su application server) tracciano le attività del server per fini di monitoraggio, debug e assistenza e vengono sovrascritti dopo un mese; l'utilizzo del protocollo HTTPS, quale canale sicuro di comunicazione, garantisce l'integrità e la riservatezza dei dati scambiati;
- d) le comunicazioni di cui alla lettera b) avvengono a mezzo PEC, con allegato protetto da password, tramite l'applicativo informatico Gifra- Visura/Iteratti registro riservato di cui alla lettera c);
- e) le password per l'apertura dei file trasmessi con le modalità di cui alla lettera d) sono comunicate mediante posta elettronica ordinaria istituzionale (PEO) alla quale si accede unicamente mediante accesso protetto al personal computer di servizio secondo le modalità di cui alla lettera a);
- f) le comunicazioni a mezzo PEC o PEO di cui alle lettere d) e e) non devono rivelare nell'oggetto e nel contenuto dati personali, dovendo utilizzare una formulazione generica;
- g) salvataggio in sharepoint, con accesso tramite la pagina intranet regionale accedendo al personal computer di servizio secondo le modalità di cui alla lettera a) e per il quale serve una apposita abilitazione, esclusivamente dei dati personali oggetto delle liste di attesa nelle REMS regionali e dei verbali delle riunioni dei componenti del PUR FVG quali documenti diversi da quelli presenti e conservati nell'applicativo informatico Gifra- Visura/Iteratti registro riservato;
- h) il Data Center è certificato TIA-942 Rated-3 che attesta che tutti gli impianti di facility utilizzati a sostegno dell'infrastruttura ICT rispondono alle più efficaci norme di affidabilità, ridondanza e sicurezza, tali da garantire che qualsiasi intervento tecnico di manutenzione, ordinaria o straordinaria, possa essere effettuato senza interruzione o degrado del servizio erogato;

- i) Insiel, Responsabile del trattamento, adotta un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni che garantisce i requisiti di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni mediante l'applicazione di un processo di gestione del rischio e un insieme di azioni strutturate aventi impatto sulla dimensione fisica, logica ed organizzativa. Tale sistema è certificato secondo la norma ISO 27001 (UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017), arricchita anche con le estensioni ISO/IEC 27017:2015 per la sicurezza dei servizi cloud e ISO/IEC 27018:2019 per la protezione dei dati personali nel cloud;
- j) Insiel, Responsabile del trattamento, adotta un Sistema di Gestione della Continuità operativa (o BCMS Business Continuity Management System) certificato secondo lo standard internazionale ISO22301;
- k) eventuali documenti cartacei sono conservati in armadi chiusi a chiave presenti nell'ufficio di appartenenza.

Articolo 9 (Tempi di conservazione e cancellazione dei dati trattati)

- 1. I dati personali sono conservati, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e digitale, per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità indicate dall'articolo 1 del presente Regolamento. In particolare, i verbali delle riunioni dei componenti del PUR sono conservati non oltre 5 anni dalla data della riunione oggetto di verbalizzazione e le liste di attesa delle REMS regionali, periodicamente aggiornate, sono conservate non oltre un anno dalla data di comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, del presente Regolamento.
- 2. Al termine del tempo di conservazione di cui al comma 1 i dati personali sono cancellati.
- 3. I dati raccolti potranno essere trattati, inoltre, a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) e statistici, esclusivamente in forma aggregata che non consenta in alcun modo l'identificazione degli interessati.
- 4. Il trattamento dei dati di cui al comma 3, se svolto per finalità statistiche da parte di soggetti che partecipano al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), avviene nel rispetto, non solo delle pertinenti disposizioni del GDPR (art. 5, par. 1, lett. c) ed e) e art. 89) e del d.lgs. n. 196/2003 (artt. 104 e seguenti del Codice in materia di protezione dei dati personali), ma anche delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico nazionale, di cui all'Allegato A3 al predetto Codice, nonché della specifica disciplina di settore di cui al d.lgs. n. 322 del 6 settembre 1989 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) e s.m.i.
- 5. Il trattamento dei dati di cui al comma 3, se svolto per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, avviene nel rispetto delle pertinenti disposizioni del GDPR (art. 6, par. 1, lett. e) e par. 3, art. 9, par. 2, lett. g) e art. 89), del d.lgs. n. 196/2003 (art. 2 sexies, comma 2,

lett. cc) del Codice in materia di protezione dei dati personali) e delle Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - n. 513 del 19 dicembre 2018 [doc. web n. 9069661], pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2019.